



Direttive di tecnica legislativa (DTL), un'introduzione all'edizione 2013

Sommario:

1. Struttura delle DTL e strategie di ricerca	2
2. Principali novità delle DTL 2013 rispetto all'edizione del 2003	4
3. Peculiarità della versione italiana degli atti normativi	7
4. Alcune domande frequenti	9

1. Struttura delle DTL¹ e strategie di ricerca

Tre parti principali:

- **prima parte**, n. marg. 1–155: principi di strutturazione applicabili a tutti gli atti normativi (nuovi atti o modifiche di atti vigenti);
- **seconda parte**, n. marg. 156–269: regole specifiche applicabili ai nuovi atti (atti normativi dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, nonché regolamentazioni amministrative);
- **terza parte**, n. marg. 279–358: regole specifiche applicabili alle modifiche di atti normativi.

4 allegati:

- **allegato 1**: regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti;
- **allegato 2**: regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino;
- **allegato 3**: esempio di nuovo atto normativo con rimandi ai numeri marginali;
- **allegato 4**: esempio di atto modificatore con rimandi ai numeri marginali.

Ricerca nelle DTL, 4 possibilità:

- ricerca a partire dall'**indice** (pag. 5–10);
- ricerca a partire dall'**allegato 3 o 4** (pagg. 149–152);
- ricerca a partire dall'**indice analitico** (pagg. 152–162);
- nella versione elettronica: **ricerca a pieno testo**.

¹ Le DTL sono consultabili in Internet all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Temi > Legislazione > Tecnica legislativa

Indice

Introduzione	7
Altri manuali e strumenti	9
Elenco delle abbreviazioni	11
PARTE 1: Principi di strutturazione degli atti normativi	13
Titolo 1: Partizione del contenuto	13
Capitolo 1: Titolo dell'atto	13
Capitolo 2: Ingresso	16
Capitolo 3: Parte introduttiva	19
Capitolo 4: Parte principale	23
Capitolo 5: Disposizioni finali	23
Capitolo 6: Allegati	30
Titolo 2: Articolazione formale e struttura	31
Capitolo 1: Unità di partizione – sinossi	31
Capitolo 2: Unità di partizione superiori all'articolo (sezione, capitolo, titolo, parte)	32
Capitolo 3: Partizione e struttura degli articoli	32
Capitolo 4: Articolazione e struttura formale degli allegati	36
Titolo 3: Rimandi	39
Capitolo 1: Regole generali	39
Capitolo 2: Rimandi intratestuali	40
Capitolo 3: Rimandi ad altri atti pubblicati nella RU e nella RS	41
Capitolo 4: Rimandi a testi non pubblicati nella RU e nella RS	44
Titolo 4: Regole particolari per i rimandi al diritto dell'UE	47
Capitolo 1: Introduzione	47
Capitolo 2: Forma dei rimandi	47
Capitolo 3: L'evoluzione del diritto dell'UE e il rimando statico	53
Capitolo 4: Come procedere con le rettifiche degli atti normativi dell'UE	56
Capitolo 5: Considerazioni complete sulla struttura dei rimandi	56
Capitolo 6: Informazioni circa la reperibilità dei testi	57
Titolo 5: Designazione delle unità amministrative	58
PARTE 2: Le forme degli atti normativi	61
Titolo 1: Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale	61
Titolo 2: Leggi federali e ordinanze dell'Assemblea federale	63
Capitolo 1: Titolo	63
Capitolo 2: Ingresso	63
Capitolo 3: Disposizioni finali	65
Titolo 3: Decreti federali	72
Capitolo 1: Titolo	72
Capitolo 2: Ingresso	76
Capitolo 3: Articolazione formale	81
Capitolo 4: Contenuto e formule usuali	81
Capitolo 5: Disposizioni finali	86

Titolo 4: Ordinanze del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale e di altri organismi	89
Capitolo 1: Titolo	89
Capitolo 2: Ingresso	89
Capitolo 3: Articolazione e struttura formale	90
Capitolo 4: Disposizioni finali	91
Titolo 5: Regolamentazioni amministrative del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici	94
Capitolo 1: Osservazioni generali	94
Capitolo 2: Struttura	94
PARTE 3: Atti modificatori	97
Titolo 1: Regole generali	97
Capitolo 1: Il termine «modifica»	97
Capitolo 2: Parallelismo delle forme	97
Capitolo 3: Revisione parziale o revisione totale	100
Capitolo 4: Modifica di più atti normativi	101
Capitolo 5: Atti mantello	101
Capitolo 6: Sospensione e modifica temporanea	102
Titolo 2: Struttura formale degli atti modificatori	104
Capitolo 1: Titolo	104
Capitolo 2: Ingresso	105
Capitolo 3: Articolazione e struttura formale	105
Capitolo 4: Struttura e denominazione delle nuove disposizioni	111
Capitolo 5: Struttura delle disposizioni modificate	114
Capitolo 6: Abrogazione di disposizioni	119
Capitolo 7: Atti abrogatori	121
Titolo 3: Modifica di leggi federali che citano nell'ingresso la Costituzione federale del 1874	123
Titolo 4: Modifica di decreti federali di obbligatorietà generale	124
Capitolo 1: In generale	124
Capitolo 2: Revisione totale	124
Capitolo 3: Revisione parziale	124
Allegato 1	127
Regole specifiche per le ordinanze sugli emolumenti e le disposizioni in materia di emolumenti contenute in altre ordinanze	
Allegato 2	131
Regole di tecnica legislativa applicabili a Schengen/Dublino	
Allegato 3	145
Esempio di nuovo atto normativo	
Allegato 4	147
Esempio di atto modificatore	
Indice analitico	149

2. Principali novità delle DTL 2013 rispetto all'edizione del 2003

Decreti federali che approvano e traspongono trattati internazionali

197, 219, 228, 232 I decreti federali (DF) con i quali si approva un trattato internazionale e si adottano nel contempo le modifiche costituzionali o le leggi necessarie per l'attuazione dello stesso (art. 141a Cost.) recano ora **le disposizioni costituzionali o legislative in allegato**. In un *articolo distinto* si rinvia all'allegato; la data di adozione degli atti normativi recati in allegato non vi è menzionata, poiché corrisponde a quella del decreto.

– *Titolo del decreto*, formula di base (ma cfr. anche la nuova variante indicata al n. marg. 219):

«**Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione/il Trattato ...**»

– *Struttura degli art. 1–3 del decreto* (esempio):

Art. 1

¹ La Convenzione del ...¹ su ... è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2

La legge federale su ... è adottata nella versione qui allegata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1,2 o 3] e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

¹ RS 0.999.9, RU 2013 99999

Formule di referendum uniformi

Due formule di base:

– referendum obbligatorio: «... è sottoposto[a] al voto del Popolo e dei Cantoni.»

– referendum facoltativo: «... sottostà a referendum facoltativo.»

164–170 Legge federale, *caso tipico*:

«**La presente legge sottostà a referendum facoltativo**».

221 DF concernente una revisione parziale della Costituzione proposta dalle autorità (art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.):

«**Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni**.»

225 DF che approva un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio (adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali):

«**Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.)**.»

226 DF che approva un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo:

«**Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1, 2 o 3] Cost.)**.»

227 DF che approva un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio e nel quale sono incluse modifiche costituzionali:

«**Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni (art. 140 cpv. 1 lett. b e 141a cpv. 1 Cost.)**.»

228 DF che approva un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo e nel quale sono incluse modifiche legislative:

«**Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. [1, 2 o 3] e 141a cpv. 2 Cost.)**.»

230 DF semplice (che non sottostà a referendum):

«**Il presente decreto non sottostà a referendum**»

Soppressione dell'indicazione «(nuovo)» nei disegni di legge

In passato, nei disegni di modifica delle *leggi federali* si usava apporre in corsivo tra parentesi l'indicazione «nuovo/a/i/e» per contrassegnare le disposizioni nuove da aggiungere al testo di legge in vigore (ad es. «**Art. 2a (nuovo)**»): **questa indicazione non va più messa.**

Attenzione: nelle *iniziative popolari*, nei *controprogetti diretti alle iniziative popolari* e nelle *modifiche costituzionali proposte dalle autorità* l'indicazione è mantenuta per contrassegnare le disposizioni costituzionali nuove.

Ordinanze sull'entrata in vigore parziale

182–186 I titoli e la struttura delle ordinanze che disciplinano l'entrata in vigore parziale di una legge federale sono stati modificati. La prima entrata in vigore non è oggetto di una siffatta ordinanza ma è disposta sia direttamente nell'atto in questione sia mediante decreto di promulgazione del Consiglio federale. Le successive entrate in vigore di disposizioni della legge avvengono invece mediante ordinanza.

Titoli delle ordinanze:

– per ogni entrata in vigore parziale diversa dalla prima e dall'ultima:

Ordinanza su un'entrata in vigore parziale della legge ... /della modifica della legge ...

– per l'ultima entrata in vigore parziale:

Ordinanza sull'entrata in vigore integrale della legge ... /della modifica della legge ...

Per le formule tipiche cfr. gli esempi dei n. marg. 185 e 186

«Abrogazione e modifica di altri atti normativi»

42,
44–52
301 Nuove formule:
«**Abrogazione e modifica di altri atti normativi**»
«**Modifica di altri atti normativi**»
«**Abrogazione di altri atti normativi**».

Sostituiscono le precedenti formule «Abrogazione e modifica del diritto vigente», «Modifica del diritto vigente» e «Diritto previgente: abrogazione»

Entrata in vigore degli atti modificatori

302 Nuova formula di entrata in vigore in caso di modifica di ordinanza:

«**La presente ordinanza entra in vigore il ...**».

Sostituisce la precedente formula «La presente modifica entra in vigore il ...»

Si è così voluto creare un parallelismo con le modifiche di legge, in cui si usa la formula:

«**La presente legge [e non: modifica] entra in vigore il ...**».

Sostituzione di espressioni mediante un'indicazione generale

327–330 Nell'indicazione generale non si specifica più se l'elemento da sostituire è un'espressione, un termine o un'abbreviazione; nella formula in corsivo che introduce l'indicazione generale si continua invece a specificarlo.

Esempio:

Sostituzione di un termine

In tutta la legge il termine «Dipartimento» è sostituito con il termine «DFGP».

Se sono sostituite più categorie di espressioni, nella formula in corsivo si usa l'iperonimo «*espressioni*».

Esempio:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DFP».*

² *Negli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 5, 4 lettera b, 12 capoversi 2 e 3 «revisori riconosciuti» è sostituito con «revisori titolari di un diploma federale».*

Attenzione: cfr. inoltre il capitolo 3. [Peculiarità della versione italiana].

Modifica del titolo di un atto normativo

293–294 Qualora si intenda modificare il titolo di un atto normativo, il nuovo titolo è introdotto sotto la cifra I, dopo la formula introduttiva; è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Titolo*». **Il nuovo titolo è sempre riprodotto con tutti i suoi elementi** (titolo principale, titolo abbreviato, abbreviazione) anche se la modifica concerne un solo elemento.

Attenzione: l'atto modificatore reca ancora il titolo non modificato. Per contro, all'interno dell'atto modificatore laddove necessario (ad es. in caso di modifica di altri atti normativi nei quali si rimanda all'atto modificato) si riporta il nuovo titolo.

Modifica dell'ingresso di un atto normativo

295 Qualora si intenda modificare l'ingresso di un atto normativo, il nuovo ingresso è posto sotto la cifra I, dopo la formula introduttiva (e, se del caso, dopo la modifica del titolo); è preceduto dall'indicazione in corsivo «*Ingresso*». **Il nuovo ingresso è sempre riprodotto per intero nell'atto modificatore**, integrandovi i commi nuovi o modificati, **ma senza i materiali legislativi** (ossia i messaggi, i rapporti delle Commissioni e i pareri del Consiglio federale) e **senza la frase performativa** (ossia ad es. la frase «Il Consiglio federale ... ordina»), salvo ovviamente se anche quest'ultima subisce una modifica, nel qual caso occorre riportare l'ingresso nella sua totalità (ad es. in caso di trasferimento della competenza normativa, cfr. n. marg. 296).

Modifica della parte introduttiva di un'unità di partizione

319 La parte introduttiva di un'unità di partizione contenente un'enumerazione è di norma composta di una frase sola, denominata «*frase introduttiva*». La parte introduttiva può tuttavia comprendere più elementi (ad. es. un periodo e una frase), nel qual caso l'indicazione metatestuale in corsivo che introduce una sua modifica recita «*parte introduttiva*».

Esempio:

Art. 731b cpv. 1, parte introduttiva

¹ **Se** la società è priva di uno degli organi prescritti, uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni o la società non ha più un domicilio legale nel luogo di sede, un azionista, un creditore o l'ufficio del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. **Il giudice può segnatamente:**

...

Per la differenza tra la nozione di periodo e quella di frase cfr. n. marg. 92.

3. Peculiarità della versione italiana degli atti normativi

Sostituzione di espressioni mediante un'indicazione generale

327-330 Nelle indicazioni generali, laddove i testi tedesco e francese usano la denominazione generica «Erlass/acte» nel testo italiano va indicato espressamente il tipo di atto.

Esempio:

Sostituzione di un termine

In tutta *la legge/l'ordinanza* «Dipartimento» è sostituito con «DFGP».

Remplacement d'une expression

Dans *tout l'acte*, «département» est remplacé par «DFJP».

Attenzione: cfr. inoltre il capitolo 2. [Principali novità delle DTL 2013].

Posizione del richiamo di nota nei rimandi intratestuali

104 Quando si cita un atto normativo, il richiamo alla nota in cui figura il numero RS va posto *alla fine della data dell'atto*.

Esempio:

...in virtù dell'articolo 3 della legge federale del 18 marzo 1994¹ sull'assicurazione malattie ...

¹ RS 832.10

La stessa regola vale per il testo tedesco, mentre nel testo francese il richiamo di nota è posto alla fine del titolo dell'atto.

Indicazione tra virgole della data degli atti dell'UE

131, nota Se si rimanda a un atto dell'UE, nel titolo completo la data dell'atto è racchiusa tra virgole.

Esempio:

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 29 aprile 2004*, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti

Punteggiatura nelle firme del Consiglio federale, dei capi dei Dipartimenti e dei direttori degli Uffici

246 Al testo italiano (e francese) si applicano i modelli seguenti (alla versione tedesca si applicano invece regole di punteggiatura in parte diverse).

Esempio:

22 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero[☐]
Il presidente della Confederazione[☐] Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione[☐] Corina Casanova

28 maggio 2013

Dipartimento federale di giustizia e polizia[☐]
Simonetta Sommaruga

[idem per le firme dei direttori degli Uffici]

Punteggiatura nelle enumerazioni

83-91

Le regole di punteggiatura applicabili alle enumerazioni (lettere, trattini, commi, ecc.) sono in linea di massima uguali nelle tre versioni linguistiche degli atti normativi. In particolare, gli elementi delle enumerazioni iniziano sempre con la minuscola e sono distinti l'uno dall'altro come segue:

- le lettere con un punto e virgola
- i numeri con la virgola
- i trattini senza interpunzione.

Attenzione però al caso speciale delle enumerazioni composte di *frasi compiute*: in tal caso in italiano (e in francese) si applicano i medesimi principi esposti sopra mentre nel testo tedesco ogni elemento inizia con la maiuscola e termina con un punto.

Esempio:

IT: ³ L'utente può optare per un'altra calibrazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. La somma delle potenze nominali dei contatori impiegati è di almeno 10 MW.
- b. La coppia motrice massima è di 1150 Nm.
- c. ...

DE: ³ Der Benutzer ... wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a. Die Summe der Nennleistungen der eingesetzten Zähler beträgt mindestens 10 MW.
- b. Das Drehmoment ...
- c. ...

Inoltre: se un elemento dell'enumerazione contiene più frasi (tipicamente: al singolo elemento dell'enumerazione è aggiunta una frase compiuta), esse sono separate da un punto e virgola in tutte e tre le versioni linguistiche.

Esempio:

IT: ³ Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:

- a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
- b. ...

DE: ³ Die anderen Parteien können innert 20 Tagen seit Empfang der Berufungserklärung schriftlich:

- a. Nichteintreten beantragen; der Antrag muss begründet sein;
- b. ...

4. Alcune domande frequenti

Rimandi a unità di partizione di atti normativi di altri ordinamenti (UE, diritto internazionale, ecc.), principio fondamentale: consultare *sempre* la versione italiana del testo cui si rimanda

Quando si rinvia a una disposizione di un *atto normativo* non facente parte del nostro ordinamento, occorre sempre verificare e riprendere testualmente le denominazioni utilizzate nel testo italiano dell'atto in questione per designare l'unità di partizione interessata.

Esempio: sovente negli atti dell'UE e del diritto internazionale, «*Absatz*» è in italiano «*paragrafo*». Non limitarsi quindi a tradurre «*Absatz*» con il corrispettivo termine italiano («*capoverso*») previsto nel nostro ordinamento.

NB: lo stesso discorso vale ovviamente per gli atti normativi svizzeri. Ad esempio, soprattutto nei testi meno recenti, l'espressione «*Erster Abschnitt*» (oppure «*1. Abschnitt*») è resa in italiano sia con «*Sezione prima*» che con «*Sezione 1*» oppure «*Capo primo*».

Iniziative popolari: quale testo fa fede, dove lo si trova, cosa si può modificare?

192, 203, 222 Nei decreti federali concernenti le iniziative popolari vanno inseriti *immutati* il titolo e il testo dell'iniziativa riportati nella decisione della Cancelleria federale sull'*esame preliminare*. Tale decisione (da non confondere con la successiva decisione sulla *riuscita formale* dell'iniziativa) è pubblicata nel Foglio federale; il riferimento esatto al FF può essere trovato nella decisione sulla riuscita formale o nel messaggio sull'iniziativa.

Come detto, titolo e testo *non possono in alcun caso* essere modificati. Il titolo dell'iniziativa è posto tra virgolette e inizia di norma sempre con la maiuscola (ma su quest'ultimo punto il comitato è sovrano).

Rimandi ad altri atti normativi pubblicati nella RU e nella RS: alcune regole di base

102 Regola generale:

Quando in un atto normativo si rimanda a un altro atto normativo oppure a singole disposizioni di un altro atto normativo (rimandi intertestuali), l'atto cui si rinvia è citato indicandone il titolo, la data e gli estremi nella RS.

104 Il richiamo di nota è inserito alla fine della data dell'atto normativo (cfr. inoltre cap. 3 [Peculiarità della versione italiana]).

105 Se esiste, si cita *sempre e soltanto* il titolo abbreviato.

106 I seguenti atti normativi sono citati senza specificare la data (ma indicando il riferimento alla RS [eccezione: n. marg. 108]), con i titoli indicati qui di seguito:

Costituzione federale (Cost., RS 101)

Codice civile (CC, RS 210)

Codice delle obbligazioni (CO, RS 220)

Codice di procedura civile (CPC, RS 272)

Codice penale (CP, RS 311.0)

Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0)

107 Se un atto normativo è citato più volte, alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi la sua abbreviazione ufficiale; a ogni successiva occorrenza l'atto normativo è citato soltanto con l'abbreviazione, indicando il riferimento alla RS (salvo se l'atto è citato nell'ingresso [n. marg. 108]), ma *senza specificare la data*.

108 Se un atto è citato *nell'ingresso*, alle occorrenze seguenti lo si cita *sempre con la data* (eccezioni: atti indicati al n. marg. 106, citazione dell'atto con l'abbreviazione [n. marg. 107], ripetuta citazione nel medesimo articolo o allegato [n. marg. 109]) ma *senza riferimento alla RS*.

109 Se un atto è citato più volte all'interno *del medesimo articolo (o allegato)*, la data e il riferimento alla RS sono indicati soltanto *alla prima occorrenza* (tenere conto inoltre anche delle regole di cui ai n. marg. 106–108).

Rimandi al diritto dell'UE: le regole più importanti

127–129 **Caso normale: l'atto dell'UE è citato con il titolo numerico**

Nell'articolato, l'atto dell'UE cui si rimanda è citato con il *titolo numerico* (ossia tipologia dell'atto e numero); tutti gli altri elementi (*titolo completo* dell'atto, riferimento alla Gazzetta ufficiale dell'UE [GU], eventuali atti modificatori) sono riportati nella nota a piè di pagina.

Esempio:

... i criteri definiti nell'allegato XIII capitolo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006³ ...

³ **Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.**

Attenzione: l'ordine degli elementi presenti nei titoli numerici varia a seconda del tipo di atto (ad es.: direttiva 2009/160/UE *ma* regolamento (UE) n. 160/2009). **In ogni caso è determinante il titolo dell'atto pubblicato nella GU, che va scrupolosamente rispettato;** la GU è consultabile in Internet all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu>.

130 **Eccezione: l'atto dell'UE è citato con il titolo completo**

Nelle tabelle e negli allegati, l'atto dell'UE è citato con il titolo completo (compreso il riferimento alla GU), segnatamente in un elenco di atti normativi europei allegato a un atto normativo svizzero.

Nell'articolato, l'atto dell'UE può eccezionalmente essere citato con il titolo completo se esso è breve e la norma contenente il rimando risulta chiara e di facile lettura nelle tre lingue.

133–137 **Ripetuta citazione di un atto dell'UE in un atto normativo svizzero**

- *Caso normale:* alla prima occorrenza è introdotto il titolo numerico (corredato di una nota a piè di pagina in cui è indicato il titolo completo); alle occorrenze successive si usa il titolo numerico corredato di una nota che rimanda alla nota della prima occorrenza (ad es.: «Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2»).
- *Eccezione 1:* se esiste, è possibile usare il titolo breve ufficiale dell'atto dell'UE in luogo e vece del titolo numerico.
- *Eccezione 2:* se il titolo di un atto dell'UE è stato introdotto nell'ingresso di un atto normativo svizzero, si applica la regola di cui al n. marg. 108, secondo la quale alle occorrenze successive il rimando è privo della nota.

Evoluzione del diritto dell'UE e rimando statico

Se in un atto normativo svizzero si rimanda a un atto dell'UE, occorre indicare con precisione quali modifiche dell'atto di base dell'UE vanno prese in considerazione (rimando statico). *Quattro eventualità* possono presentarsi:

- 140 – L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. Soltanto l'atto di base è determinante per la Svizzera.
Formula: ..., **versione della GU** L 24 del 30.1.2004, pag. 1
- 141–142 – L'atto dell'UE è stato modificato più volte. Tutte le modifiche, o tutte quelle apportate entro una data specifica, sono determinanti per la Svizzera.
Formula: ..., **modificato da ultimo** dal regolamento ..., GU L 24 del 30.1.2007, pag. 12
- 143–144 – L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte. Soltanto alcune modifiche sono determinanti per la Svizzera
Formula: ..., **modificato da:**
 - regolamento ..., GU L 24 del 30.1.2007, pag. 12;
 - regolamento. ..., GU L 58 del 3.3.2011, pag. 4.
- 145 – L'atto dell'UE è stato modificato una o più volte o non è stato modificato affatto. La Svizzera è vincolata unicamente dalla versione menzionata nel pertinente trattato internazionale concluso con l'UE.
Formula: ..., **nella versione vincolante per la Svizzera in virtù** dell'allegato 1 ... dell'Accordo sul trasporto terrestre (RS 0.740.72)

Decreta od ordina?

22, nota

Verbo performativo da usare nell'ingresso:

- l'Assemblea federale «**decreta**» -> leggi federali, ordinanze dell'Assemblea federale e decreti federali,
- il Consiglio federale, un dipartimento e un ufficio «**ordina**» nelle rispettive ordinanze,
- il Consiglio federale «**decreta**» nei propri decreti.

Modifica non applicabile alla versione italiana dell'atto

333

Modifica che non concerne il testo italiano:

Art. 42

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 23 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Attenzione: non si mette più il punto alla fine dell'indicazione metatestuale in corsivo.

NB: se ad es. il testo tedesco contiene l'indicazione «*Betrifft nur den französischen Text*» occorre ovviamente sincerarsi che la modifica non concerna pure il testo italiano; se anche quest'ultimo va modificato, occorre far completare l'indicazione nel testo tedesco («*Betrifft nur den französischen und italienischen Text*») (*mutatis mutandis* per il testo francese).

320

Modifica della frase o parte introduttiva che non concerne il testo italiano:

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b

...